

ORIGINALE

REPERTORIO

n. 4957 15/9/15

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI
AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 1), LETTERA PP) E DELL'ART. 206, COMMA 1) DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI

TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI

- Provincia di Ravenna;
- e
- le Organizzazioni Professionali Agricole:
 - Coldiretti Ravenna;
 - Confederazione Provinciale Agricoltori Ravenna (C.I.A.);
 - Ugci Cisl Ravenna
 - Uimec Uil Ravenna
 - Unione Provinciale Agricoltori Ravenna (Confagricoltura);
- e
- le Centrali Cooperative
 - Associazione Generale Cooperative Italiane Ravenna (A.G.C.I.);
 - Confcooperative Ravenna;
 - Legacoop Romagna;



PREMESSO CHE


- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, per quanto di competenza, gli Enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative (art. 206, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia che stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia, smaltimento. Nel rispetto di principi e finalità nella gestione dei rifiuti, secondo tali criteri di priorità devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse (art. 179, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

VISTO CHE

- gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, sono tenuti ad osservare, nell'ambito dell'esercizio delle loro attività, gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi;

- l'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi classifica, secondo l'origine, come rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- nel corso della loro attività, gli imprenditori agricoli possono produrre rifiuti speciali sia non pericolosi, sia pericolosi;
- al fine di garantirne il controllo della tracciabilità dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, ai sensi dell'art. 188-bis del D.Lgs n. 152/2006 smi, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema informatico denominato SISTRI di cui al DM n. 52/2011 oppure degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico/scarico nonché del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- l'art. 188-ter del D.Lgs n. 152/2006 smi individua i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI;
- a seguito della semplificazione e razionalizzazione apportata all'ambito soggettivo e oggettivo di cui all'art. 188-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ad opera dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'obbligo di adesione al SISTRI per la categoria dei "produttori iniziali" è stato circoscritto solo ai rifiuti pericolosi, con avvio dell'operatività fissato al 03/03/2014. La norma non contempla pertanto l'obbligo di adesione al SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- con successivo DM 24 aprile 2014 sono state emanate disposizioni attuative dell'art. 188-ter, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che, specificando le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, prevedono per il settore agricolo e agroindustriale l'esclusione dei piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, identificati nelle imprese con meno di 10 dipendenti. L'esclusione è estesa alle imprese agricole che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un "circuito organizzato di raccolta" così come definito all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs n. 152/2006 smi; la medesima semplificazione è prevista anche per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura;
- in particolare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per "circuito organizzato di raccolta" si intende un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione e associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;
- in ogni caso l'art. 23 del D.M. n. 52/2011 istitutivo del SISTRI prevede, per i produttori di rifiuti che restano obbligati ad aderire allo stesso e che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, modalità operative semplificate per adempiere agli obblighi sulla tracciabilità tramite il gestore della piattaforma di conferimento, previa convenzione, o l'impresa di trasporto;
- sono tenuti ad aderire al SISTRI coloro che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (art. 188-ter, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 smi) e il gestore della piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta (art. 23, comma 2 del DM n. 52/2011);
- all'accordo di programma che individua il "circuito organizzato di raccolta" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore e il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo;







CONSIDERATO CHE

- la sostituzione degli artt. 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi prevista dall'art. 16 del D.Lgs n. 205/2010 introduce ulteriori semplificazioni, per gli imprenditori agricoli, in tema di obblighi relativi alla tenuta del registro di carico/scarico nonché del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR). Tali modifiche, da considerarsi tecnicamente in vigore dal 31/10/2013 (data di efficacia della Legge n. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013) non trovano, tuttavia, applicazione nell'articolato e complesso quadro normativo vigente che risente del regime transitorio del SISTRI prorogato al 31/12/2015 (in base all'art. 11 del D.L. n. 101/2013, come modificato dall'art. 10, comma 3-bis del D.L. n. 150/2013 e successivamente dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 192/2014);
- ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010 e applicabile fino al 31/12/2015, gli imprenditori agricoli rimangono obbligati in via transitoria, in qualità di produttori di rifiuti pericolosi, alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. In base al riformulato assetto legislativo, a decorrere dal 01/01/2016 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C potranno invece adempiere a tale obbligo con la conservazione progressiva per 3 anni dei FIR o analoghe copie delle schede SISTRI - Area Movimentazione, nonché dei documenti di conferimento rilasciati dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta, e potranno altresì sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione delle schede SISTRI in formato fotografico digitale inoltrate dal destinatario anche attraverso l'accesso on-line nell'archivio informatico del destinatario stesso;
- per i produttori che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, l'art. 23 del D.M. n. 52/2011, istitutivo del SISTRI, già prevede la modalità operativa semplificata (tramite il gestore della piattaforma di conferimento o l'impresa di trasporto) di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - Area Movimentazione;
- ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, per i produttori dei rifiuti sono previste modalità operative semplificate nella compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE tramite l'impresa di trasporto, nel caso di trasporto a titolo professionale in conto terzi di rifiuti pericolosi (ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM n. 52/2011) e tramite il gestore della piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, nel caso di trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi in quantità superiore a 30 chilogrammi o 30 litri (ai sensi del combinato disposto dall'art. 23, comma 4 del DM n. 52/2011 e dall'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- per il trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dallo stesso produttore, non sussiste l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- al fine di agevolare la corretta gestione dei rifiuti agricoli e semplificare al contempo gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C, con Legge n. 4/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 5/2012, veniva introdotta una "fictio iuris" all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e smi che estende, per tali soggetti, la definizione di "deposito temporaneo" anche al raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;



- il raggruppamento dei rifiuti agricoli può pertanto essere effettuato, prima della raccolta, in un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario, di cui le imprese agricole sono socie, senza alcuna autorizzazione nel rispetto delle condizioni per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/200 e smi;
- in coordinamento con questo regime di favore, il riformulato assetto legislativo in tema di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, applicabile dal 01/01/2016, precisa che *"non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del C.C dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"* (comma 9-bis);
- non configurandosi, appunto, come "trasporto" ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non sussistono pertanto obblighi in termini sia di FIR, sia di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, per la movimentazione dei rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi, dall'azienda agricola verso la cooperativa o il consorzio di cui l'agricoltore è socio;
- ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è altresì escluso dall'obbligo di essere accompagnato da FIR il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Al riguardo, rappresenta utile riferimento benché ancora priva di applicazione nel vigente quadro normativo nazionale, la precisazione contenuta nel testo riformulato per cui *"sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno"* (art. 193, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- sempre in tema di trasporto, ai sensi dell'art. 212, comma 19-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c, produttori iniziali di rifiuti, sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa, ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta";

PRESO ATTO CHE

- il Dossier "La semplificazione amministrativa delle imprese", pubblicato il 22 dicembre 2010 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e le sue successive revisioni evidenziano come la complicazione burocratica rappresenti una delle prime cause dello svantaggio competitivo delle imprese nazionali;
- i documenti citati indicano la semplificazione amministrativa, mirata per le piccole e medie imprese, come impegno prioritario del Governo;
- i medesimi dossier rimarcano la necessità di rispettare il principio di proporzionalità nella previsione di adempimenti amministrativi, differenziando oneri e procedure in relazione alla dimensione, al settore in cui l'impresa opera ed all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici, in linea con le previsioni dello Small Business Act adottato a livello comunitario;
- con specifico riferimento al settore ambientale, i provvedimenti indicati, rilevando la mancanza di proporzionalità nelle procedure amministrative relativamente all'attività svolta dall'impresa, riconoscono che il costo per le piccole medie imprese derivante dagli oneri amministrativi ammonta a 3, 4 miliardi l'anno e individuano, tra le procedure più costose, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico;
- le organizzazioni imprenditoriali firmatarie del presente Accordo di Programma rappresentano la quasi totalità delle imprese agricole operanti sul territorio nazionale;



X

- le imprese agricole, sulla base della positiva esperienza maturata sul territorio, in termini di risultati raggiunti e di capillarità del servizio di conferimento dei rifiuti agricoli, sollecitano una ulteriore valorizzazione dello strumento dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli a livello provinciale/territoriale per la creazione di circoli virtuosi di conferimento dei rifiuti nonché per facilitare e semplificare gli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- gli accordi di programma in materia di gestione dei rifiuti hanno lo scopo di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure;
- la disciplina di attuazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) è in costante, progressiva evoluzione;

RILEVATA

- la necessità di realizzare un circuito di gestione dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, in generale la corretta gestione degli stessi, assicurando la completa tracciabilità dei rifiuti, aumentando l'efficacia della gestione e dei controlli e semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli;
- l'opportunità di non onerare le imprese agricole che producono modeste quantità di rifiuti con adempimenti, fatte salve le garanzie di controllo e di tutela ambientale;
- l'esigenza di definire un quadro di riferimento e modalità operative uniformi sul territorio provinciale relativamente alle tipologie di rifiuti agricoli da gestire che tenga in debita considerazione le peculiarità del settore, le oggettive difficoltà connesse alla capillarità delle imprese sul territorio - spesso ubicate in zone isolate, svantaggiate e prive di infrastrutture - e il ridotto potenziale impatto delle attività svolte dalle piccole/medie imprese;

VALUTATA

- la necessità di contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici in capo agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. anticipando, nell'ambito del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli oggetto del presente Accordo di Programma, l'applicazione delle previsioni normative in tema di obblighi relativi alla tenuta del registro di carico/scarico nonché del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modificati dall'art. 16 del D.Lgs n. 205/2010;

CONDIVISA

- l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'Accordo di Programma ai sensi degli artt. 206 e 177, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al fine di definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti attraverso il circuito organizzato di raccolta nonché le modalità anche semplificate per la gestione di detti rifiuti;
- la necessità di riformulare e sostituire il precedente Accordo di programma superato alla luce dei numerosi interventi legislativi nel settore;
- l'opinione che l'accordo sui rifiuti agricoli ha rappresentato nel territorio una punta avanzata di gestione virtuosa dei rifiuti agricoli;

A. PROV.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or cursive.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONVENUTO, QUALE PARTE SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – definizioni

Fatte salve le definizioni di legge, ai fini del presente Accordo di Programma s'intende per:

- **impresa agricola/imprenditore agricolo:** l'imprenditore agricolo singolo od associato, anche in forma societaria, esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., che svolge l'attività primaria agricola di coltivazione del fondo, allevamento di animali e/o silvicoltura ed eventuali attività connesse utilizzando prevalentemente i prodotti ottenuti con l'esercizio dell'attività primaria.
- **rifiuti agricoli ed agroalimentari:** i rifiuti elencati all'art. 5 del presente Accordo di Programma e specificati nel contratto di servizio di volta in volta stipulato con il gestore del servizio.
- **trasportatore:** il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 smi al trasporto professionale dei rifiuti;
- **piattaforma di conferimento:** impianto di recupero/smaltimento di rifiuti autorizzato ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- **gestori:** le imprese che gestiscono una piattaforma di conferimento autorizzata che hanno sottoscritto apposite convenzioni con le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative e sono elencate nell'allegato E.
- **convenzioni quadro:** contratto tra le Organizzazioni professionali agricole e le Centrali Cooperative e i gestori nelle quali vengono stabiliti, tra gli altri, i prezzi del servizio. Per le cooperative/consorzi agrari che istituiscono il deposito temporaneo per i propri soci, l'adesione alla cooperativa o consorzio agrario sostituisce la convenzione quadro;
- **contratto di servizio:** il singolo contratto sottoscritto dalla singola impresa agricola con il gestore della piattaforma di conferimento o con il trasportatore sulla base anche della convenzione quadro;
- **cooperative e consorzi agrari:** cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 228/2001 e Consorzi agrari di cui alla L. n. 410/1999 aderenti alle Centrali Cooperative (AGCI, Confcooperative, Legacoop), che in forza della firma apposta da queste ultime al presente Accordo di Programma, possono realizzare depositi temporanei dei rifiuti prodotti dai propri soci imprenditori agricoli nonché usufruire per i propri rifiuti da conferire al circuito organizzato di raccolta delle semplificazioni previste dall'art. 23 del DM n. 52/2011.

Art. 2 – Efficacia territoriale dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma ha efficacia nel territorio corrispondente alla Provincia di Ravenna ovvero nei Comuni di Ravenna, Faenza, Lugo, Cervia, Bagnacavallo, Alfonsine, Russi, Massa Lombarda, Conselice, Castel Bolognese, Fusignano, Brisighella, Cotignola, Riolo Terme, Solarolo, Sant'Agata sul Santerno, Casola Valsenio, Bagnara di Romagna.

Art. 3 – scopo dell'Accordo di Programma

Scopo dell'Accordo di Programma è definire uno strumento organico per una corretta ed efficace gestione dei rifiuti agricoli nella Provincia di Ravenna che coinvolga i soggetti pubblici e privati interessati nella gestione dei rifiuti e, attraverso il quale, garantire un elevato livello di tutela ambientale.



Art. 4 - oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

Le parti stipulano l'Accordo di Programma per semplificare la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, cooperative agricole e consorzi e, contestualmente, istituiscono un circuito organizzato di raccolta così come definito all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per coordinare la filiera dei rifiuti agricoli.

Art. 5 – tipologia di rifiuti oggetto dell'Accordo di Programma

L'Accordo di Programma si applica alla gestione dei rifiuti agricoli ed agroalimentari indicati nelle seguenti tabelle:

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature ▪ Reti per filari e/o antigrandine ▪ Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) 	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili ▪ Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) ▪ Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di pre-miscele per alimenti medicamentosi, ecc. 	150101 imballaggi di carta e cartone 150102 imballaggi di plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi metallici 150105 imballaggi compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi di vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche contenute nell'allegato C)	150101 imballaggi di carta e cartone 150102 imballaggi di plastica 150104 imballaggi metallici 150105 imballaggi compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi di vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108*
Polietilene neutro e additivato	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale (da produzioni primarie)	020102 scarti di tessuti animali 020103 scarti di tessuti vegetali
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti non pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
Rifiuti biodegradabili, sfalci e potature	200201 rifiuti biodegradabili
Toner stampanti non contenenti sostanze pericolose	080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*
RIFIUTI PERICOLOSI	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio
Batterie e accumulatori	160601* batterie al piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (non minerali, non sintetici, non facilmente biodegradabili)	130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605* materiali da costruzione contenenti amianto
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio



Art. 6 – destinatari dell'Accordo di Programma

Sono destinatari del presente Accordo di Programma le imprese agricole così come definite all'art. 1 del presente Accordo di Programma nonché, limitatamente alle modalità operative semplificate previste dall'art. 23 del DM n. 52/2011, le cooperative agricole ed i consorzi agrari.

Art. 7 – adesione all'Accordo di Programma da parte dei destinatari

I destinatari come individuati dal precedente art. 6 aderiscono all'Accordo di Programma e conseguentemente usufruiscono delle semplificazioni in esso contenute, potendosi ritenere parte del circuito organizzato di raccolta previa stipula con la piattaforma di conferimento di apposito contratto sul modello di cui all'Allegato F.

Art. 8 – SISTRI

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del DM 24/04/2014, gli imprenditori agricoli che sottoscrivono un contratto di servizio con una piattaforma di conferimento facente parte del circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo di Programma non sono obbligati ad aderire al SISTRI.

Salvo ulteriori semplificazioni normative, le cooperative agricole e i consorzi agrari restano obbligate ad aderire al SISTRI ma possono, sottoscrivendo un contratto di servizio con un gestore facente parte del circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo di Programma, adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti tramite i gestori medesimi e in particolare tenere in ordine cronologico, in luogo del registro di carico e scarico, le Schede SISTRI - Area Movimentazione relative ai propri rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DM n. 52/2011.

Art. 9 – modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti agricoli

Le parti concordano che le modalità di gestione dei rifiuti agricoli descritte nel presente Accordo di Programma si configurano a tutti gli effetti quale circuito organizzato di raccolta ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera pp) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.


La raccolta e il conferimento dei rifiuti oggetto dell'Accordo di Programma è svolta secondo una o più delle seguenti modalità a scelta dell'imprenditore agricolo:

- A. raccolta domiciliare presso la sede dell'impresa agricola;
- B. conferimento a piattaforma di conferimento direttamente dall'impresa agricola;
- C. conferimento a piattaforma di conferimento dal deposito temporaneo presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l'agricoltore è socio;

Più nel dettaglio:

A – modalità di svolgimento della raccolta domiciliare

L'imprenditore agricolo sottoscrive con uno o più dei Gestori/Trasportatori facenti parte dell'elenco di cui all'Allegato E un contratto di servizio per la raccolta domiciliare sulla base della convenzione quadro.



X

Il Trasportatore ovvero lo stesso Gestore in qualità di trasportatore, con la cadenza stabilita dal contratto di servizio, raccoglie dal deposito temporaneo dell'azienda agricola produttrice tutti i rifiuti oggetto del contratto per destinarli alla piattaforma di conferimento.

Ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla piattaforma di conferimento, l'impresa agricola assolve agli obblighi in materia di trasporto di rifiuti tramite il Trasportatore/Gestore secondo le modalità operative semplificate previste dall'art. 23 del DM n. 52/2011.

La responsabilità dell'imprenditore agricolo in qualità di produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti stessi da parte del gestore della piattaforma di conferimento. A tal fine, il Gestore trasmette all'imprenditore agricolo la copia del FIR o analoga scheda Sistri - Area Movimentazione completa che attesta l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti ritirati.

L'imprenditore agricolo con la conservazione in ordine cronologico delle copie dei FIR ovvero delle analoghe schede Sistri - Area Movimentazione riferite ai rifiuti pericolosi adempie all'obbligo sulla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 smi.

B – conferimento ad una piattaforma di conferimento

Nell'ambito del circuito organizzato di raccolta, l'imprenditore agricolo può trasportare all'interno del territorio provinciale o regionale ad una piattaforma di conferimento i propri rifiuti agricoli senza necessità di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (art. 212, comma 19-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi).

L'imprenditore agricolo se trasporta rifiuti non pericolosi nel limite di 30 kg/litri al giorno, per non più di quattro volte all'anno e comunque non più di 100 kg/litri complessivamente in un anno, potrà evitare altresì di effettuare il trasporto accompagnato dal FIR di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In questo caso la piattaforma di conferimento deve rilasciare all'impresa agricola un documento che attesti l'avvenuta presa in carico e accettazione del rifiuto (Allegato B).

In tutti gli altri casi l'imprenditore agricolo deve accompagnare il trasporto del rifiuto con il FIR o analoga Scheda Sistri - Area Movimentazione rilasciata dalla piattaforma di conferimento e compilata/sottoscritta dall'imprenditore agricolo stesso in qualità di produttore del rifiuto.

Nel caso in cui il FIR venga sostituito completamente dall'analoga Scheda Sistri - Area Movimentazione, tutte le movimentazioni informatiche relative al rifiuto prodotto e trasportato dall'impresa agricola sono effettuate dal Gestore facente parte del circuito organizzato di raccolta. In questo caso il Gestore avrà preventivamente generato la Scheda Sistri - Area Movimentazione da consegnare all'impresa agricola prima che questa effettui il trasporto in modo tale che accompagni il viaggio.

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 23, comma 5-bis del DM n. 52/2011, la conservazione in ordine cronologico (per 3 anni) dei FIR o delle copie delle Schede Sistri - Area Movimentazione da parte dell'imprenditore agricolo adempie all'obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico in qualità di produttore di rifiuti pericolosi.

C - conferimento a piattaforma di conferimento dal deposito temporaneo presso la sede della cooperativa o del consorzio agrario di cui l'imprenditore agricolo è socio



[Handwritten signatures]

Nel territorio provinciale o regionale, l'imprenditore agricolo con proprio mezzo può movimentare i rifiuti prodotti dalla propria attività percorrendo la pubblica via fino al raggiungimento del deposito temporaneo istituito presso la cooperativa o consorzio agrario di cui è socio, senza dover accompagnare il rifiuto con il FIR e senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, poiché tale movimentazione non si configura come trasporto di rifiuti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Le Cooperative ed i Consorzi agrari che istituiscono un deposito temporaneo dei rifiuti agricoli a servizio dei propri soci dovranno allestire e gestire una struttura dedicata al raggruppamento di tali rifiuti, distinto da quello proprio della cooperativa/consorzio.

Ciascun deposito temporaneo (da individuare con apposita segnaletica) deve rispettare, ognuno per proprio conto, le condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1), lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Distintamente, è pertanto prescelto e rispettato il relativo criterio "temporale" ovvero "quantitativo" di deposito temporaneo dei rifiuti. Al riguardo, al fine di garantirne la corretta gestione, la cooperativa/consorzio agrario potrà stabilire apposito calendario per le movimentazioni dei rifiuti agricoli in ingresso alla struttura di deposito temporaneo resa disponibile ai propri soci.

Deve essere altresì garantita la tracciabilità dei rifiuti prodotti da ciascun socio, con particolare riguardo all'identificazione del singolo produttore dei rifiuti stessi. A tal fine la Cooperativa (o il Consorzio Agrario) può mettere a disposizione del socio sacchi, etichette o imballaggi sui quali indicare gli estremi dell'impresa agricola produttore del rifiuto o dare altre indicazioni operative in tal senso.

Al fine di dare evidenza da parte del socio della corretta classificazione dei rifiuti depositati temporaneamente presso la cooperativa/consorzio, deve essere redatto in due esemplari il documento di cui all'Allegato A firmato e datato sia dallo stesso socio in qualità di produttore dei rifiuti, sia dalla cooperativa/consorzio presso cui è effettuato il raggruppamento di tali rifiuti prima della raccolta.

Al momento di provvedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti per l'avvio alle operazioni di recupero e/o smaltimento presso la piattaforma di conferimento, la cooperativa/consorzio agrario - in nome e per conto di ciascun socio - compila e sottoscrive i relativi FIR, attenendosi a quanto dichiarato dai soci stessi nei documenti suddetti. A tal fine, rimanendo responsabile in qualità di produttore dei rifiuti sottoposti al deposito temporaneo, prima della raccolta, presso la cooperativa e/o consorzio agrario, il socio avrà preventivamente delegato la stessa cooperativa e/o consorzio agrario ad apporre la propria firma sul FIR. La cooperativa/consorzio trattiene così la prima copia del FIR, che verrà tempestivamente restituita al socio (e comunque almeno entro 10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto), mentre la quarta copia del FIR (che attesta l'avvenuta destinazione e presa in carico del rifiuto da parte della piattaforma di conferimento) sarà inviata direttamente dal Gestore al socio produttore del rifiuto così come risultante dal FIR.

L'imprenditore agricolo con la conservazione in ordine cronologico delle copie dei FIR ovvero delle analoghe schede Sistri - Area Movimentazione riferite ai rifiuti pericolosi adempie all'obbligo sulla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 smi.



Nel caso di piena ed esclusiva operatività del SISTRI, gli imprenditori agricoli (che nell'ambito del circuito organizzato di raccolta non sono tenuti ad aderire al SISTRI) assolvono, tramite il Gestore secondo le modalità operative semplificate previste dall'art. 23 del DM n. 52/2011, agli obblighi in materia di trasporto di rifiuti dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario alla piattaforma di conferimento.

Le Cooperative ed i Consorzi agrari che intendono rendere disponibile e allestire presso la propria sede un deposito temporaneo dedicato ai rifiuti agricoli prodotti dai propri soci devono elaborare un regolamento interno ai fini della tracciabilità di tali rifiuti, anche in termini di responsabilità.

Art. 10 – cooperative agricole e consorzi agrari

Le cooperative agricole di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 228/2001 e i consorzi agrari, aderenti alle Centrali Cooperative (AGCI, Confcooperative e Legacoop) firmatarie del presente Accordo di Programma, che restano obbligate ad aderire al SISTRI - poiché non ricomprese nelle semplificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DM 24 aprile 2014 - sottoscrivendo un contratto di servizio con i Gestori, si considerano facenti parte del circuito organizzato di raccolta istituito dal presente Accordo di Programma e possono pertanto adempiere, in nome e per conto dei propri soci che rimangono responsabili in qualità di produttori dei rifiuti agricoli sottoposti al deposito temporaneo presso il sito nel disponibilità giuridica della stessa cooperativa agricola/consorzio agrario, agli obblighi sulla tracciabilità di tali rifiuti secondo le modalità operative semplificate, tramite il gestore del servizio stesso, previste dall'art. 23 del DM n. 52/2011.

Art. 11 – disposizioni transitorie e finali

Fermo restando l'obbligo di revisione dell'Accordo di Programma in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, il presente Accordo di Programma è a tempo indeterminato fatta salva la possibilità di recedere di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

Il presente Accordo di Programma si allinea alla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non può essere interpretato e applicato in deroga o in contrasto con la medesima e con quella eventualmente sopravvenuta alla sua sottoscrizione.



Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and several smaller ones around it.

Costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma gli allegati:

A "documento di accompagnamento dei rifiuti agricoli al deposito temporaneo presso cooperativa agricola/consorzio agrario";

B "documento di conferimento dei rifiuti agricoli alla piattaforma"




C "modalità di lavaggio dei contenitori vuoti di fitofarmaci"

D "elenco delle possibili piattaforme di conferimento";

I suddetti allegati tecnici possono subire aggiornamenti ed integrazioni di tipo non sostanziale.

Il recesso dal presente Accordo di Programma può essere esercitato per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

Ravenna, 15/9/2015

PROVINCIA DI RAVENNA	
COLDIRETTI RAVENNA	
CONFEDERAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI RAVENNA (C.I.A.)	
UGCI CISL RAVENNA	
UIMEC UIL RAVENNA	Alberto Benetti
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI RAVENNA (CONFAGRICOLTURA)	
AGCI RAVENNA	
CONFCOOPERATIVE RAVENNA	
LEGACOOP ROMAGNA	





X

ALLEGATO A

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI
AL DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO

Il sottoscritto nato a il residente a via tel C.F. titolare dell'Impresa Agricola denominata sita in via n In qualità di PRODUTTORE consegna i sotto elencati rifiuti agricoli :

RIFIUTI NON PERICOLOSI		
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA'(kg/l)
Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature Reti per filari e/o antigrandine Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	
Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc.	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro150107	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (contenenti sostanze pericolose)	
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)	
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici	
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso	
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili	
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)	

CAPIRA

[Handwritten signatures and initials]

rifiuti biodegradabili-sfalci e potature	200201 rifiuti biodegradabili-sfalci e potature	
Toner stampanti	080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
RIFIUTI PERICOLOSI		
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici	
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio	
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605*	
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	

dichiara altresì, che la movimentazione del rifiuto è stata effettuata da
 Cognome e nome conducente..... C. F.:Targa
 automezzo:

Targa rimorchio:il.....alle ore.....

dichiara, infine, sotto la sua piena responsabilità che

- a) ha confezionato il contenitore con i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- b) tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che la movimentazione di detti rifiuti è stata effettuata dal sottoscritto con propri mezzi e secondo legge;
- c) quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde totalmente a ciò che è contenuto nell'involucro sigillato ed ora sottoposto al deposito temporaneo presso la cooperativa/consorzio agrario di cui è socio denominatasita in
 via..... C.F./P.IVA.....

Firma del produttore _____

Riservato alla cooperativa agricola/consorzio agrario

Si dichiara che il carico è stato:

- (-) accettato per intero
- (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data

Firma del delegato addetto al ricevimento _____

Annotazioni:



DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI AGRICOLI ALLA PIATTAFORMA

Denominazione/Ragione sociale (piattaforma di conferimento) _____
 C.F./P.IVA _____ indirizzo _____
 N.Aut. _____

dichiara di aver accettato i seguenti rifiuti agricoli per le sotto riportate quantità:

RIFIUTI NON PERICOLOSI		
DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA'(kg/litri)
Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature Reti per filari e/o antigrandine Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	
Cassette per frutta e verdura, inutilizzabili Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti) Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, .. etc.	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro	
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150104 imballaggi in metallo 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150107 imballaggi in vetro	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108* (contenenti sostanze pericolose)	
Polietilene neutro ed additivato	020104 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)	
Scarti organici di natura vegetale o animale	020102 scarti di tessuti animali (da produzioni primarie) 020103 scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie)	
Rifiuti ferrosi	020110 rifiuti metallici	
Pneumatici usati	160103 pneumatici fuori uso	
Oli vegetali	200125 oli e grassi commestibili	
Scarti alimentari da attività agrituristica	200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	180201 oggetti da taglio (eccetto 180202) 180203 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose) 180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207 (non citotossici e citostatici)	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202 (non contaminati da sostanze pericolose)	
rifiuti biodegradabili-sfalci e potature	200201 rifiuti biodegradabili-sfalci e potature	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including several distinct scribbles and names.

Toner stampanti	080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
RIFIUTI PERICOLOSI		
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici	
Filtri dell'olio	160107* filtri dell'olio	
Batterie ed accumulatori	160601* batterie al Piombo	
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150202* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
Materiali da costruzione contenenti amianto	170605*	
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	

riferite al produttore _____ (denominazione impresa agricola) C.F./P.IVA _____ con sede a _____ via _____ n. _____

Data

Firma del delegato addetto al ricevimento _____

Firma dell'imprenditore agricolo produttore del rifiuto o suo delegato _____

Annotazioni:

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a horizontal line with a checkmark, and several other signatures and initials on the right.

SEVEN

AM B → John & Bill Ows

MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI VUOTI DI FITOFARMACI

Per operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti si intende l'allontanamento mediante lavaggio con acqua, dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario. Solo a seguito dell'operazione di lavaggio aziendale, condotta secondo le modalità di seguito riportate, i contenitori vuoti potranno essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi e affidati al gestore della piattaforma di conferimento mediante apposita raccolta differenziata.

Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

1. Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:

a) **lavaggio manuale:** si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) **lavaggio meccanico:** il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 litri/minuto e una pressione di almeno 3,0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 30 secondi.



Area contenente diverse firme manoscritte in nero.



NOME AZIENDA	SEDE IMPIANTO	CODICE CER
Monti Amato srl	Via Buozzi n. 2 - Ravenna	150101 200201
Romagna Carbone di Golfari Roberto e C. snc	Via Abbadesse n. 1 - Bagnacavallo	150103 200201
HASI srl (Herambiente Servizi Industriali srl)	S.S. 309 Romea km 2,6- Ravenna	020104 020108* 020109 020110 080318 130208* 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110* 150202* 150203 160103 160107* 160601* 170605* 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208 200108 200121* 200125
Tras Press Ambiente srl	via Il Giugno 40 - Bagnara di Romagna	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160103

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and 'A', and various cursive signatures.

ELENCO DELLE POSSIBILI PIATTAFORME DI CONFERIMENTO

NOME AZIENDA	SEDE IMPIANTO	CODICE CER
Airone spa	Via Baiona n. 174 - Ravenna	080318 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110 150202 150203 160103 160107 170605 180202* 200108 200121* 200201
Akron spa	Via Traversagno, n. 30 - presso il Comparto CIR - Lugo loc. Voltana	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110 150203 160103 160107 160601 200108 200201
Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Società consortile a r.l.	Via Argine S. Paolo n. 18/A - Massa Lombarda loc. Fruges	020104 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160103
Garnero Armando di Garnero Davide & C. snc	via M. Monti n. 3 - Ravenna	020104 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110 150202 160103 160107